

N. R.G. 1177/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Anna Primavera

Presidente Relatore

dott. Luigi Nannipieri

Consigliere

dott. Carmine Capozzi

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1177/2026** promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'Avv.
STEFANIA GUERCINI (C.F. [redacted]) e dall'Avv. VINCENZO DE
FRANCO ([redacted])

RECLAMANTE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'Avv.
CARLO AMBROGI (CF [redacted])

RECLAMATI CONTUMACI

con l'intervento del

P.G. presso la Corte di Appello di Firenze

INTERVENUTO

avverso

la sentenza n. 60/2026 di omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 25/03/2026

CONCLUSIONI**Per la parte reclamante:**

Si insiste, pertanto, affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia:

- in via cautelare confermare la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata n. 60/2026 del Tribunale di Firenze;

nel merito:

- rigettare tutte le eccezioni formulate, oltre che dal debitore Sig.

- respingere l'istanza di cancellazione del documento n. 7 ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;

- accogliere integralmente il reclamo proposto dalla Sig.ra

- riformare la sentenza n. 60/2026 del Tribunale di Firenze;

- revocare l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig.

- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio in ogni sua fase e/o grado.

Per

a) in sede di inibitoria, chiede che l'istanza di sospensione sia rigettata;

b) nel merito, chiede che il reclamo proposto dalla Sig.ra sia rigettato e che il decreto di omologa della proposta di ristrutturazione del debito sia confermato.

Per

Voglia L'Ill.mo Giudicante adito per tutti i motivi di cui sopra:

- in via preliminare

- *respingere in quanto inammissibili, ex art 69 comma 2 CCII, le contestazioni sulla convenienza del piano di ristrutturazione del debitore, così come avanzate dalla reclamante sig.ra*

- *Respingere la richiesta di sospensione inaudita altera parte in quanto generica e priva dei gravi motivi richiesti dalla normativa.*

- in via principale

- *respingere il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati nel presente atto e per l'effetto*

- *confermare la sentenza di omologa n. 60/2026 del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del sig.*

Con vittoria di spese, e compenso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 60/2026 pubblicata il 25/03/2026 il Tribunale di Firenze ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da
(di seguito DEBITORE o anche CONSUMATORE).

La RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo proposto ai sensi degli artt. 51 e 70 CCII, sui seguenti motivi:

1. Erronea applicazione dell'art. 69 CCII - Insussistenza del requisito della meritevolezza;
2. Erronea esclusione della propria legittimazione a contestare la convenienza del piano;

3. Erronea valutazione della convenienza del piano rispetto alla "liquidazione controllata". Violazione degli artt. 67 e 268 D.Lgs. n. 14/2019 laddove il Tribunale ha ritenuto la proposta di ristrutturazione dei debiti economicamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019;
4. Omessa valutazione di elementi decisivi e contraddittorietà della motivazione;
5. Errata quantificazione dei debiti ammissibili al piano di ristrutturazione.

Radicatosi il contraddittorio, [] nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo al pari degli intervenuti [] in proprio, i quali, nel suo interesse avevano presentato istanza di sovraindebitamento, salvo poi rinunciare al mandato difensivo, vantando crediti professionali pari ad € 11.037,06 complessivi.

Il Tribunale - verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, accertata altresì la condizione di sovraindebitamento del consumatore e risolta ogni contestazione dei creditori oppositori - ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da []

Il giudice di prime cure - dopo l'ampia disamina dei procedimenti civile e penali intercorsi tra l'[] (in questa sede non oggetto di alcuna censura anche perché documentata) - ha, inoltre, ritenuto quest'ultimo meritevole dell'accesso al piano di ristrutturazione proposto, escludendo la sussistenza della mala fede, di atti in frode ai creditori e della colpa grave ed individuando le ragioni che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario dello stesso nel predetto complesso contenzioso penale e civile che vede l'[] contrapposto ai propri vicini di casa e alle ingenti condanne per spese legali che sono state comminate nei vari provvedimenti adottati dai giudici che si sono occupati delle cause.

In data 23.07.2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

IN VIA PRELIMINARE

Sulla tempestività del reclamo

La RECLAMANTE deduce di aver ricevuto la notifica della sentenza oggetto di impugnazione a mezzo PEC in data 08/05/2026 ore 18:04 (doc. n. 2) e ore 18:26 (doc. n. 3) e ore 19:32 (doc. n. 4) dal GESTORE **CP_8** CRISI, nominato dall'OCC, Dott.ssa OLIMPIA CHIARUGI.

Il doc. 4 non risulta depositato, mentre risultano depositate PEC inviate all'Avv. Stefania Guercini con l'allegata sentenza sopra indicata.

L'art. 70 comma 8 CCII dispone che la sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1 ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 51 CCII che prevede che il reclamo sia proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di appello nel termine di trenta giorni.

Ebbene, essendo stato il reclamo depositato l'8 Giugno 2026, anche a voler ritenere che il termine per proporlo decorra dalla comunicazione del

lo stesso deve ritenersi tempestivo.

Sulla contumacia di alcuni reclamati

Sulla legittimazione passiva degli intervenuti

Il reclamo è stato notificato:



Gli stessi, tuttavia, sono intervenuti in giudizio in proprio, evidentemente, come affermato dal giudice di prime cure, senza alcuna censura sul punto, quali creditori a titolo professionale dell'[] avendo presentato nel suo interesse l'istanza di sovraindebitamento e vantando un compenso per € 11.037,06 complessivi.

NEL MERITO

Il reclamo è fondato e va accolto.

I. Con la critica contenuta nel **primo motivo** di reclamo la [] denuncia l'erronea applicazione dell'art. 69 comma 1 CCII, a fronte della insussistenza del requisito della meritevolezza.

Il Tribunale ha passato in rassegna tutte le controversie civili documentate, in cui era parte il DEBITORE ed i procedimenti penali a carico del medesimo, per trarne

il convincimento che gli stessi non fossero ostativi al requisito della meritevolezza, essendosi, in particolare, così espresso: *Resta ora da valutare se sussista in capo al debitore il requisito della meritevolezza ovvero se il debitore abbia o meno determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode in ossequio alle previsioni di cui all'art 69 comma 1 CCII. Dal mutato tenore normativo, è chiaro che la verifica della meritevolezza del debitore, che non è stata eliminata dall'ordinamento, dovrà essere parametrata a tutt'altri presupposti, atteso che il giudice non dovrà più valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia causato con colpa il proprio sovraindebitamento, ma deve limitarsi a verificare se l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento. Allo scopo di attribuire l'esatta interpretazione alla detta norma appare opportuno risalire alla ratio della legge quale si può desumere dai lavori parlamentari. La relazione illustrativa al nuovo codice della crisi sancisce testualmente "In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), all'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge,*

individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). In tale ottica ed in applicazione dei principi generali, la mala fede e l'atto in frode sono riconducibili alla più ampia categoria degli atti compiuti con dolo, cioè volontariamente e consapevolmente e, quindi, sussistono quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente e quando il debitore artatamente abbia cercato di non adempierla. Diversamente, la colpa grave sussiste laddove il debitore abbia assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di poterlo restituire regolarmente. L'OCC ha ricostruito la genesi è l'entità dell'indebitamento, nei termini che seguono "Come si evince dalla proposta presentata e dalla relativa documentazione, lo stato di sovraindebitamento del sig. [] è riconducibile esclusivamente a vicende giudiziarie con i vicini di casa ed in particolare con la sig.ra Parte_1

[...] Il sovraindebitato si è trovato coinvolto in una serie di vicende giudiziarie riguardanti questioni condominiali, di regolamento di confini, diritto di passo etc. Il tutto è iniziato quando il Sig. CP_1 è venuto a conoscenza, dai propri tecnici, che vi era la necessità di rideterminare i confini, a causa di una carenza oggettiva di congruità fra atti di aggiornamento e mappe catastali. Per tale motivo il Sig. CP_1 ha invitato in Mediazione i diretti confinanti, tra cui la sig.ra Pt_1 che però non ha inteso aderire. Di conseguenza, il sig. CP_1 è stato costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria, per il regolamento dei confini, domandando il solo ed esclusivo accertamento degli stessi. Da questo momento si sono susseguite tra i vicini (in particolare con la Sig.ra []) una serie di cause che hanno moltiplicato il contenzioso civile e sono degenerare anche in plurime condanne penali. La suddetta situazione ha portato il Sig.

CP_1 *ad una situazione di sovraindebitamento, in quanto condannato a spese di lite."*

Rileva il Collegio che ai fini dell'art. 69 CCII non rileva più il tradizionale giudizio di meritevolezza elaborato sotto il vigore della legge n. 3/2012, ma occorre pur sempre verificare che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Rileva, inoltre, il Collegio che come già osservato in una precedente pronuncia resa nel procedimento N.R.G. 1657/2023, *"il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 L. 3/2012, che consideravano "meritevole" il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con "la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto "shock esogeno"; vedi anche Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n.27843: "in tema di sovraindebitamento, l'art. 12-bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000, conv. in l. n. 176 del 2020, richiede al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili")"*.

Ebbene, nella fattispecie, a prescindere dalla natura dei reati ascritti all' per i quali è stato condannato in sede penale sono di minaccia e

lesioni, trattasi comunque di fatti che - seppure di per sé non afferiscano direttamente alla sua sfera patrimoniale - sono stati dal medesimo commessi, in piena consapevolezza, con inevitabili e prevedibili ripercussioni sul suo patrimonio.

Non concorda quindi la Corte con le valutazioni espresse dal primo Giudice, ove si consideri che la presenza di una condanna penale ben può costituire un "reato ostativo" per il piano del consumatore, qualora i fatti accertati evidenzino colpa grave, malafede o frode nella formazione del sovraindebitamento o nei rapporti con i creditori a prescindere dalla natura del reato contestato.

Sotto tale profilo, il richiamo effettuato dal GESTORE DELLA CRISI all'art. 280 CCII non sembra pertinente, sia perché detta norma riguarda l'esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale e controllata (quest'ultima per il richiamo contenuto nel successivo art. 282 CCII), sia perché l'art. 278 comma 7 lett. b) CCII esclude la stessa esdebitazione per i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale.

Insufficiente è quindi il fatto che con sentenza n. 993/2023 pubblicata il 10/05/2023, questa stessa Corte, in diversa composizione, pur avendo ritenuto l' [] soccombente, abbia revocato la condanna del medesimo per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., trattandosi di valutazione afferente solo a quello specifico processo civile.

La sentenza impugnata merita, quindi, anche sul punto, di essere riformata con conseguente revoca dell'omologa del piano di ristrutturazione in argomento.

II. Con il **secondo motivo** di reclamo, la [] denuncia l'erronea esclusione della propria legittimazione a contestare la convenienza del piano, atteso che, a suo dire, *"il nostro ordinamento non prevede alcun principio in forza del quale il creditore sia tenuto a scegliere il mezzo esecutivo meno gravoso per il debitore. Al contrario, il sistema dell'esecuzione forzata riconosce al creditore*

munito di titolo esecutivo la facoltà di individuare i beni da sottoporre a espropriazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla legge, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella del titolare del diritto di credito”.

Sul punto il Tribunale si è così espresso: “L’art 69 comma 2 CCII, però, stabilisce che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento...non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Nel caso di specie si ritiene che la creditrice non sia legittimata a presentare contestazioni in punto di convenienza avendo, in concreto, colpevolmente determinato la situazione di indebitamento dell’ CP_1 dal momento che ha intrapreso l’esecuzione immobiliare sull’abitazione dell’ CP_1 a fronte di un credito di soli € 6.625,08 e tale condotta appare contraria a correttezza e buona fede. La Suprema Corte ha in più occasioni (tra le altre cfr Cass. Civ 31 maggio 2021, n. 15077) statuito che il creditore non può pretendere di addossare al debitore spese scaturenti dalla scelta di avvalersi di “mezzi di tutela più onerosi, quando nel caso concreto dispone di strumenti alternativi, che gli consentono di ottenere lo stesso grado di tutela”. Costituisce, infatti, principio generale tanto del diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.) quanto del diritto processuale (artt. 88, 175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede e tra le innumerevoli declinazioni di questo principio, vi è quella per cui non è consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore, abusando del processo. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione l’abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo: sul piano oggettivo si ha quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, e illegittimi, non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (e ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte; sul piano

soggettivo ricorre quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Il dovere di correttezza (come si legge al p. 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati" e consiste, più precisamente, nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore. In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile. Nel caso di specie, la creditrice ha intrapreso un'esecuzione immobiliare per un credito di entità decisamente modesta, nonostante tra le stesse parti vi fosse un altro giudizio in corso e soprattutto nonostante il debitore avesse un lavoro stabile e, quindi, potesse essere destinatario di un pignoramento presso terzi e fosse proprietario di un ulteriore bene immobile di minor valore e di un bene mobile registrato. Effettivamente all'epoca in cui è stata intrapresa l'esecuzione immobiliare (20-6-2022), vi era già una forte acredine tra debitore e creditore, come emerge dai procedimenti penali in corso e dalle denunce sporte, pertanto, è verosimile che alla base di tale iniziativa giudiziaria sproporzionata vi fosse un intento emulativo donde la carenza di correttezza e buona fede (determinando un incremento dell'acredine che, invece, il legislatore mira ad evitare). Peraltro, tenuto conto del fatto che la prima condanna penale definitiva è intervenuta nel dicembre 2022, in concreto, all'epoca dell'esecuzione, la situazione economico-finanziaria dell' CP_1 era di sostanziale equilibrio stante, soprattutto, il reddito da lavoratore dipendente sia pur gravato della rata del mutuo. A seguito, però, dell'instaurazione del procedimento di esecuzione forzata immobiliare, il debitore:

- ha subito una trascrizione sull'immobile che ha di fatto reso molto più complessa ogni procedura volta ad ottenere finanziamenti bancari;*

- è stato costretto a subire le spese per la certificazione ipocatastale, per la perizia, per la custodia e per il delegato che in altre procedure non avrebbe dovuto sostenere;

- è stato costretto ad impugnare la sentenza emessa nel giudizio di regolamento dei confini che egli non ha contestato nel merito, ma solo per ottenere la compensazione delle spese e l'eliminazione della condanna ex art 96 c.p.c.;

- ha cercato di evitare la vendita dell'immobile con varie opposizioni gravandosi delle spese dei suoi legali che ha dovuto sostenere contraendo un finanziamento.

*Peraltro, sempre dagli atti, risulta che anche la mediazione sollecitata dal giudice per agevolare una composizione bonaria della vertenza non ha avuto esito positivo atteso che la signora **Pt_1** non ha voluto raggiungere un accordo proprio sulla procedura immobiliare come richiesto dall' **CP_1**, nonostante, in concreto, come emerge dall'ordinanza di sospensione del 6-3-2024, un immobile del valore di mercato € 165.500 (in procedura € 148.000) fosse stato sottoposto a vincolo pignoratizio per crediti complessivi di € 32.813,92. Ricorrendo, quindi, l'ipotesi di cui all'art 69 comma 2 CCII, le contestazioni mosse al piano sotto il profilo della convenienza dalla creditrice quindi, non saranno esaminate".*

Ciò posto, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII, il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non possa presentare opposizione, né reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Pertanto, qualora il creditore proponga reclamo ex art. 51 CCII contro il provvedimento di omologazione, occorre verificare preliminarmente se lo stesso sia "responsabile" del sovraindebitamento ai sensi dell'art. 69, comma 2 CCII, con la conseguenza che, in caso affermativo, il reclamo è inammissibile nella parte in cui censura la convenienza del piano.

Ebbene, nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la [] deve ritenersi legittimata a contestare la convenienza del piano di ristrutturazione *de quo*, non potendo ritenersi che la stessa abbia colpevolmente determinato o quantomeno aggravato la situazione di indebitamento dell' []

Ritiene, infatti, il Collegio che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione l'art. 69 comma 2 CCII che preclude al "*creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento*" di contestare la convenienza della proposta di piano di ristrutturazione in argomento per il solo fatto che la [] fronte del mancato pagamento del suo credito derivante da titolo giudiziale per € 6.400,00 abbia scelto di procedere al pignoramento immobiliare anziché al pignoramento presso terzi, anche se tale scelta si palesa inopportuna.

Inoltre, l'ordinamento giuridico prevede che se vengono colpiti beni di valore manifestamente sproporzionato rispetto al credito, il debitore può chiedere:

- la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.);
- la limitazione dei mezzi esecutivi ex art. 483 c.p.c.;
- in determinati casi, proporre opposizione agli atti esecutivi.

Pertanto, non è dato ritenere che il sovraindebitamento dell' [] sia stato causato o aggravato in modo consistente dalla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla [] posto che le spese connesse alla procedura esecutiva (che poteva essere evitata con il pagamento spontaneo del modesto debito o con la conversione e rateizzazione) sono minimali rispetto al totale dell'indebitamento pari ad € 138.834,30 oltre al credito professionale degli Avvocati [] e [] pari ad € € 11.037,06 complessivi.

Lo stesso giudice di prime cure ha ritenuto che il sovraindebitamento del CONSUMATORE sia stato oggettivamente determinato dal contenzioso civile e

penale e che *"il debito nei confronti dell'INPS per un finanziamento accordato, è sempre riconducibile all'esigenza di far fronte alle obbligazioni connesse al contenzioso"*.

Il fatto che [] fosse titolare di un diritto ad agire in giudizio per tutelare le proprie pretese non consente, dunque, di escludere la riconducibilità del sovraindebitamento alla sua condotta oggettiva, dovendo prescindersi dalla legittima scelta della [] di promuovere un pignoramento immobiliare rispetto a quello presso terzi in ragione del reddito dal lavoro dipendente percepito dal predetto DEBITORE.

La sentenza impugnata merita, dunque, anche sul punto, di essere riformata con conseguente revoca dell'omologa del piano di ristrutturazione in argomento.

III. La **terza censura** alla sentenza impugnata è fondata.

Col terzo motivo la [] denuncia l'erronea valutazione della convenienza del piano rispetto alla "liquidazione controllata" e la violazione degli artt. 67 e 268 CCII laddove il Tribunale ha ritenuto la proposta di ristrutturazione dei debiti economicamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268, comma 1, CCII.

rileva il Collegio che il GESTORE DELLA CRISI ha evidenziato che la casa di abitazione del DEBITORE costituisce oggetto di procedura esecutiva (R.G.E. n. 186/2022), all'interno della quale è stata effettuata, in data 15.01.2025, una prima asta al prezzo base d'asta pari ad € 148.000,00 e che *"in merito ad una maggiore soddisfazione per i creditori in caso di liquidazione controllata, possiamo prendere come riferimento la nuova ordinanza di delega ex art. 591 c.p.c., pubblicata sul sito del Tribunale di Firenze. Sulla base di quest'ultima il prezzo base verrà ridotto come segue:*

2° esperimento: prezzo base ridotto del 25%

3° esperimento: prezzo base del precedente ridotto del 20%

4° esperimento: prezzo base del precedente ridotto del 15%”.

Il GESTORE DELLA CRISI ha aggiunto che sulla base di quanto sopra precisato i valori dell’asta risultano essere i seguenti:

ESPERIMENTO	PREZZO BASE D'ASTA	OFFERTA MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA
1	148.000,00	111.000,00
2	111.000,00	83.250,00
3	88.800,00	66.600,00
4	75.480,00	56.610,00

dai quali vanno altresì decurtate le spese relative alla procedura (per esempio le spese di pubblicità ed il compenso per il liquidatore), spese stimate dal Tribunale in orientativi € 19.359,79.

Ebbene, a fronte di crediti verso il CONSUMATORE per complessivi € 138.834,30 (di cui € 15.444,19 in privilegio ed € 126.396,87 in chirografo) e di un attivo sotto riportato di € 51.000,00, il piano omologato per cui è lite non risulta più favorevole all’alternativa liquidatoria, ove si consideri che non vi è ragione, allo stato di ipotizzare una vendita al terzo incanto al prezzo minimo di € 66.600,00, a fronte di un immobile stimato in misura pari ad € 148.000,00.

Nella stessa sentenza oggetto di reclamo si dice espressamente che *“il valore dei beni complessivamente consentirebbe di far fronte a tutti i debiti”*.

Pertanto, dal momento che ai sensi dell’art. 70 comma 7 CCII *“il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell’opponente può essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*, anche sul punto la sentenza reclamata merita di essere riformata, non ricorrendo, nella fattispecie, la convenienza del piano.

IV. La **quarta censura** alla sentenza impugnata è assorbita.

Col quarto motivo la denuncia l'omessa valutazione di elementi decisivi e la contraddittorietà della motivazione, in quanto *"da un lato il Tribunale riconosce l'esistenza di un patrimonio immobiliare capiente ed ammette che i beni consentirebbero il pagamento integrale dei debiti e riconosce l'esistenza di reiterate condanne, dall'altro conclude illogicamente per la meritevolezza del debitore, per la convenienza di un pagamento falcidiato, per la sostanziale irrilevanza delle condotte dolose"*.

Tale pronuncia è assorbita dalle considerazioni svolte in relazione ai precedenti motivi.

V. La **quinta censura** alla sentenza impugnata è assorbita.

Col quinto motivo di reclamo la denuncia l'errata quantificazione dei debiti ammissibili al piano di ristrutturazione.

Anche tale motivo è assorbito dalle considerazioni sopra svolte.

VI. Ne consegue l'accoglimento del reclamo, la integrale riforma della sentenza impugnata, con revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da

L'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata è assorbita dalla presente decisione.

La nuova formulazione dell'art. 73 comma 1 CCII prevede che *"dopo la revoca dell'omologazione il Tribunale, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata"*, di talché è sufficiente revocare la sentenza di omologazione qui reclamata.

VII. Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico di

ed in favore della [] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (indeterminabile di complessità bassa) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da [] con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza n. 60/2026 di omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 25/03/2026, così provvede:

2. ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca l'omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore;

3. CONDANNA []

[] alla rifusione, in solido tra loro, in favore della [] delle spese di lite liquidate in € 6.946,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e Cap come per legge.

Firenze, camera di consiglio del 22.07.2026

Il Presidente relatore ed estensore
dott. Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.